



N.29128 del Repertorio

N.17890 della Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

DI NATALE FRANCESCO

NOTAIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro.

Il giorno ventinove del mese di febbraio.

In Trapani, nel mio studio sito nel Corso Italia n.25

**REGISTRATO A
TRAPANI**

Innanzi a me, **Dott.FRANCESCO DI NATALE**, Notaio in Trapani,

il 05 marzo 2024

iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti

n. 1740 serie 1/t

riuniti di Trapani e Marsala,

è presente il signor

- **FIGUCCIO ANTONINO**, nato in Trapani il 16 settembre 1952 e

residente in Erice, nella via dell'Acquedotto n.35, il

dichiara di intervenire al presente atto nella qualità di

Capo Console, del Consiglio Direttivo, e legale

rappresentante, della associazione **"LA FLAGELLAZIONE - Ceto**

dei Muratori e Scalpellini" ENTE DEL TERZO SETTORE, con sede

in Trapani, nella via Nunzio Nasi n.55, ove e domiciliato

per la carica, codice fiscale 93049130813.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio

sono certo, agendo nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione della detta Associazione,

costituita con atto del 05 aprile 2006, ai rogiti del Notaio

A.A. Piazza già da Trapani, repertorio n.48.129/21.346,

registrato a Trapani mi richiede di ricevere il verbale

della assemblea totalitaria degli associati della

	Associazione medesima, convocata per trattare il seguente	
	Ordine del giorno	
	1) modifica del terzo comma dell'art.14 dello statuto	
	sociale statuto nel seguente nuovo testo:	
	"Il bilancio sociale è redatto secondo quanto previsto	
	dall'art.13 del D.Lgs. n.117/2017 e sue modifiche ed	
	integrazioni, nonché dei decreti, delle norme e da	
	qualsivoglia disposizione ad esso correlati."	
	Su designazione unanime degli interessati, assume la	
	presidenza dell'assemblea il medesimo componente, nella	
	qualità di Capo Console del Consiglio Direttivo e legale	
	rappresentante signor FIGUCCIO ANTONINO , il quale mi	
	richiede di redigere il Verbale della Assemblea stessa.	
	Il Presidente constata da atto e fa dare atto:	
	- che l'assemblea è totalitaria in quanto sono presenti	
	l'intero organo amministrativo e tutti gli associati della	
	Associazione e precisamente:	
	- lo stesso componente, FIGUCCIO ANTONINO , nato in	
	Trapani il 16 settembre 1952, Capo Console;	
	- D'ALEO GIOVANNI , nato in Trapani il 07 ottobre 1958;	
	Console;	
	- D'ALEO FRANCESCO , nato in Trapani il 26 gennaio 1954,	
	Console Segretario;	
	- FIGUCCIO VITO , nato in Trapani il 17 luglio 1979, Vice	
	Capo Console;	

	- IMPELLIZZERI FILIPPO , nato in Trapani il 15 novembre	
	1966, Vice Capo Console;	
	- DE CARO GIUSEPPE , nato in Trapani il 16 giugno 1968,	
	Tesoriere;	
	- DAIDONE SALVATORE , nato in Erice il 06 marzo 1970;	
	- PELLEGRINO VITO , nato a Palermo il 24 dicembre 1975.	
	Il Presidente da atto di avere verificato l'identità	
	personale dei presenti e la loro legittimazione ad	
	intervenire, e che pertanto, ai sensi del vigente Statuto la	
	Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.	
	Aperta la seduta, il Presidente, dopo aver esposto le	
	ragioni di opportunità e di necessità relative alla modifica	
	del comma 3° dell'art.14 dello statuto sociale, da lettura	
	ed illustra il testo dell'art.14 dello statuto sociale.	
	A questo punto, dopo breve discussione, l'assemblea,	
	all'unanimità, come conferma anche il Presidente che	
	dichiara di avere accertato il risultato della votazione,	
	delibera:	
	1) di approvare le modifiche del terzo comma dell'art.14	
	proposte dal Presidente;	
	2) di approvare , ed allegare al presente verbale, sotto	
	la lettera "A" , il testo aggiornato dello statuto sociale	
	proposto dal Presidente.	
	A questo punto, null'altro essendovi da discutere e	
	deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente ha	

[illegible]

	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE	
	"LA FLAGELLAZIONE - Ceto dei Muratori e Scalpellini"	
	ENTE DEL TERZO SETTORE	
	ART. 1	
	(Denominazione, sede e durata)	
	E' costituita, ai sensi del <i>Decreto Legislativo 3 luglio</i>	
	<i>2017, n.117</i> (in seguito denominato "Codice del Terzo	
	Settore") e, in quanto compatibile, del <i>Codice civile</i> e	
	relative disposizioni di attuazione, una <i>associazione</i> avente	
	la seguente <i>denominazione</i> :	
	"LA FLAGELLAZIONE - Ceto dei Muratori e Scalpellini", da ora	
	in avanti denominata " <i>associazione</i> ", con <i>sede legale</i> nel	
	Comune di Trapani, nella via Nunzio Nasi n.55 (ex Chiesa dei	
	Quattro Santi Incoronati) e con <i>durata illimitata</i>	
	ART. 2	
	(Scopo, finalità e attività)	
	L'associazione <i>non ha scopo di lucro</i> , è <i>apolitica</i> e persegue	
	<i>finalità</i> civiche, solidaristiche e di utilità sociale,	
	mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di	
	una o più delle attività di interesse generale appresso	
	specificate, in <i>forma</i> di azione volontaria o di erogazione	
	gratuita di denaro, beni o servizi o di mutualità o di	
	produzione o scambio di beni o servizi.	
	L'associazione, nella salvaguardia degli aspetti religiosi,	
	nel garantire la verità della fede testimoniata dalla Sacra	

	Rappresentazione dei "Misteri", si propone di rappresentare	
	la categoria dei "Muratori e Scalpellini" nella Processione	
	dei Misteri. Essa ha la gestione del sacro Gruppo "La	
	Flagellazione" e si occupa di conseguenza della sua	
	organizzazione, della processione, della raccolta dei fondi	
	e delle relazioni pubbliche con gli organismi preposti, per	
	rilanciare la Settimana Santa e sostenere la spiritualità	
	del lavoro attraverso manifestazioni religiose, nonché	
	sorvegliare e curare la conservazione del gruppo statuario	
	"La flagellazione".	
	Inoltre la associazione ha per oggetto la promozione di	
	tutte le iniziative per rilanciare il gruppo agli antichi	
	splendori.	
	L'associazione collabora con organismi pubblici e/o privati	
	per avviare ogni iniziativa utile od opportuna e pertinente	
	per il conseguimento dello scopo sociale.	
	L'associazione, inoltre, collabora con le autorità religiose	
	e civili, nonché con Enti e Privati, per la realizzazione	
	delle tradizionali "Processioni della Settimana Santa" a	
	Trapani, <i>nonché tutte le manifestazioni di natura culturale,</i>	
	<i>religiosa, tradizionale, storica, ed ogni altra, posta in</i>	
	<i>essere nell'esclusivo interesse dello scopo preminente della</i>	
	<i>associazione.</i>	
	Fermo restando quanto precede, l'Associazione si propone lo	
	svolgimento delle seguenti attività di interesse generale,	

	previste, tra le altre, all'art.5, comma 1 del codice del	
	terzo settore:	
	- interventi di tutela e valorizzazione del	
	patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto	
	legislativo n.42 del 22 gennaio 2004 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui all'art.5, comma	
	1 del codice del terzo settore;	
	- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi	
	da enti composti in misura non inferiore al 70% (settanta	
	per cento) da Enti del Terzo Settore.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del	
	Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di	
	interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a	
	queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale.	
	L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del	
	Codice del Terzo settore, anche attività di <i>raccolta fondi</i> -	
	attraverso la richiesta a <i>terzi</i> di donazioni, lasciti e	
	contributi di natura non corrispettiva - al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	

	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	ART. 3	
	(Ammissione e numero degli associati)	
	Possono far parte della associazione:	
	- i soci fondatori;	
	- i soci categoriali (muratori e scalpellini)	
	- i soci sostenitori	
	- i soci benemeriti.	
	Sono soci categoriali tutte le persone fisiche che	
	appartengono alla categoria del Muratori e Scalpellini e	
	tutti gli esercenti attività affini alle stesse, nonché	
	tutti i soggetti che, pur trovandosi in pensione, abbiano	
	notoriamente esercitato le suddette attività (appresso anche	
	"Maestranza).	
	Sono soci sostenitori le persone, sia fisiche che	
	giuridiche, che apportino contributi alla associazione, sia	
	materiali che in termini di impegni personali.	
	Sono soci benemeriti le persone segnalate dal consiglio	
	direttivo o su proposta di almeno 5 (cinque) soci previa	
	accettazione del consiglio.	
	I soci benemeriti non hanno diritto di voto in assemblea pur	
	avendo il diritto di parteciparvi.	
	Spetta all'assemblea il controllo sulla reale affinità	
	professionale, artigianale o imprenditoriale delle categorie	

	indicate rispetto a quella principale.	
	Qualora l'assemblea non dovesse, al riguardo, approvare la	
	domanda di ammissione per difetto del requisito della	
	affinità nei termini sopra precisati, il richiedente	
	l'ammissione non sarà riconosciuto quale socio.	
	La associazione potrà, nell'esercizio della propria	
	autonomia, ammettere al proprio interno anche associati che	
	non abbiano i requisiti previsti dal presente statuto (per	
	esempio devoti, collaboratori etc) nel rispetto del	
	regolamento che sarà predisposto dall'Organo Amministrativo	
	ed approvato dalla assemblea.	
	Le cariche di Capo Console e Vice Capo Console potranno	
	essere ricoperte solo da persone aventi la qualifica di	
	"Maestranza" nel senso tecnico di cui al presente statuto.	
	Delle obbligazioni della "Maestranza", intendendosi per tale	
	la associazione, risponde esclusivamente quest'ultima con	
	proprio fondo sociale e con il proprio patrimonio,	
	unitamente alle persone che hanno agito in suo nome, conto	
	ed interesse.	
	La "Maestranza" che intende essere ammessa come associato	
	dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda	
	scritta che dovrà contenere:	
	- l'indicazione delle generalità complete di nome,	
	cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice	
	fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di	

	posta elettronica;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente Statuto, gli eventuali	
	regolamenti e l'impegno ad attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi;	
	Il Consiglio di Amministrazione, valutata la regolarità	
	formale della domanda, nel più breve tempo possibile, e	
	comunque entro e non oltre 60 (sessanta) giorni, convoca	
	l'assemblea chiamandola a deliberare sulla medesima domanda	
	di ammissione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere <i>comunicata</i> alla	
	"Maestranza" interessata, e <i>annotata</i> , a cura del Consiglio	
	di Amministrazione, nel libro degli associati.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 30 (trenta)	
	giorni, motivare la <i>deliberazione di rigetto</i> della domanda	
	di ammissione per ragioni formali e comunicarla alla	
	"Maestranza" interessata.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di Amministrazione, o dall'Assemblea, chi l'ha	
	proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione	
	della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci il Collegio dei Revisori.	
	Lo status di associato ha carattere <i>permanente</i> e può venire	
	meno solo nei casi previsti dall'art.5. Non sono pertanto	

	ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo	
	criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti	
	o a termine.	
	ART. 4	
	(Diritti e obblighi degli associati)	
	Le "Maestranze" associate, hanno il <i>diritto</i> di:	
	- eleggere gli organi associativi e di essere elette	
	negli stessi;	
	- essere informate sulle attività dell'associazione e	
	controllarne l'andamento;	
	- frequentare i locali dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma	
	di attività;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,	
	prendere visione dei bilanci e consultare i libri	
	associativi;	
	Le "Maestranze" associate, hanno l' <i>obbligo</i> di:	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali	
	Regolamenti interni, nonché le direttive impartite	
	agli associati con particolare riferimento a quelle	
	relative alla organizzazione, alla realizzazione ed	
	allo svolgimento della "Processione dei Misteri" e di	
	tutti gli eventi culturali, storici e religiosi a	

	questa connessi;	
	- svolgere la propria attività, in modo spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente	
	stabiliti dall'Assemblea della associazione;	
	- adempiere alla propria responsabilità relativa alla	
	cura ed al buon andamento del gruppo statuario "La	
	Flagellazione", nel rispetto delle norme statutarie	
	attuali, di quelle antiche e delle tradizioni.	
	ART. 5	
	(Perdita della qualifica di associato)	
	La "Maestranza ", perde la qualifica di associato per	
	<i>recesso o esclusione.</i>	
	La "Maestranza" associata che contravviene <i>gravemente</i> agli	
	obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti	
	interni e delle deliberazioni degli organi associativi,	
	oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità	
	all'associazione, può essere <i>esclusa</i> dall'associazione	
	mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e	
	dopo averne ascoltato le giustificazioni.	
	La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata	
	adeguatamente alla "Maestranza"/associata che potrà	
	presentare le proprie controdeduzioni.	
	La "Maestranza" associata può sempre <i>recedere</i>	

	dall'associazione.	
	La "Maestranza" che intende recedere dall'associazione deve	
	comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di	
	amministrazione il quale dovrà adottare una apposita	
	deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato	
	recedente.	
	I <i>diritti di partecipazione</i> all'associazione non sono	
	trasferibili a nessun titolo e per nessuna causa.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa <i>non sono</i>	
	<i>rimborsabili, né rivalutabili né trasmissibili.</i>	
	Le "Maestranze" associate che, comunque e per qualunque	
	causa, abbiano cessato di appartenere all'associazione non	
	hanno alcun diritto sul <i>patrimonio</i> della stessa.	
	ART. 6	
	(Organi)	
	Sono <i>organi</i> dell'associazione:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente (Capo Console);	
	- due Vice Presidenti (Vice Capo Consoli);	
	- il Consigliere Tesoriere per le rispettive funzioni,	
	nominato tra i consiglieri;	
	- il Collegio dei Revisori;	
	ART. 7	
	(Assemblea)	

		L'Assemblea è costituita dagli associati.	
		Si applica il comma 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in	
		quanto compatibile.	
		Ai sensi dell'art.24, comma 4, del codice del terzo settore,	
		è consentito lo svolgimento dell'assemblea anche in	
		audiovideo collegamento dei partecipanti che si trovino in	
		luoghi diversi, purchè sia possibile verificare l'identità	
		dei partecipanti, sia loro consentito di interloquire senza	
		interruzioni e di votare.	
		L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di	
		Amministrazione o da chi ne fa le veci.	
		Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, di concerto	
		con quest'ultimo, predispone l'ordine del giorno	
		includendovi, obbligatoriamente gli argomenti proposti da	
		almeno un terzo (1/3) degli associati.	
		La convocazione dell'Assemblea avviene mediante	
		comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora	
		della prima e della seconda convocazione e l'ordine del	
		giorno, da inviarsi agli associati, almeno 10 (dieci) giorni	
		prima della data fissata per la prima convocazione,	
		all'indirizzo risultante dal libro degli associati, ovvero a	
		mezzo di comunicazione, anche elettronica, avente data	
		certa, posta elettronica da inviarsi all'indirizzo e-mail di	
		Posta Elettronica Certificata (PEC).	
		La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso	

	giorno della prima.	
	L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per	
	l'approvazione del bilancio di esercizio o, laddove	
	nell'esercizio annuale si realizzino ricavi, rendite,	
	proventi o entrate comunque denominate, inferiori ad euro	
	220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero), per	
	l'approvazione del rendiconto per cassa, entro 4 (quattro)	
	mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne	
	ravvisa la <i>necessità</i> o quando ne è fatta <i>richiesta motivata</i>	
	da almeno un 1/3 (un terzo) degli associati.	
	In tali due casi, laddove il Consiglio di Amministrazione	
	non provveda alla convocazione obbligatoria, la convocazione	
	può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Trapani.	
	Nel corso dei lavori della assemblea regolarmente costituita	
	è consentito trattare e discutere unicamente gli argomenti	
	all'ordine del giorno.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione o da chi ne fa le veci.	
	Quando l'assemblea è convocata per il rinnovo delle cariche	
	sociali, il Presidente invita gli associati ad eleggere, tra	
	i presenti, un ufficio di presidenza composto da un	
	Presidente, un vice Presidente, un Segretario che verbalizza	
	i lavori, e da due scrutatori.	
	La verifica della legittimazione alla partecipazione	

	all'assemblea è svolta dal Collegio dei Revisori.	
	L'assemblea, fino a quando non sarà approvato dall'assemblea	
	apposito regolamento al riguardo, normalmente, delibera per	
	alzata di mano.	
	Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) delle "Maestranze"	
	associate presenti, intendendosi per tali le associazioni	
	che le rappresentano, l'assemblea può deliberare per appello	
	nominale o a scrutinio segreto.	
	E' in ogni caso necessario lo scrutinio segreto per	
	l'elezione delle cariche sociali. In tal caso la votazione	
	avviene a mezzo di schede, preventivamente timbrate e	
	sottoscritte dagli scrutatori, sulle quali le "Maestranze"	
	votanti esprimeranno le loro preferenze.	
	Le assemblee non sono pubbliche, salva diversa	
	determinazione del Consiglio di Amministrazione che, in tal	
	caso farà, previa espressa motivazione, menzione della	
	apertura al pubblico della assemblea nell'avviso di	
	convocazione.	
	In ogni caso, le persone non aventi diritto al voto che	
	fossero presenti non potranno prendere la parola.	
	L'Assemblea ha le seguenti competenze <i>inderogabili</i> :	
	- nomina e revoca i componenti degli organi associativi	
	ed il Collegio dei Revisori;	
	- approva il bilancio di esercizio;	
	- delibera sulla responsabilità dei componenti degli	

	organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice	
	del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità	
	nei loro confronti;	
	- delibera sulla esclusione degli associati;	
	- delibera sulle modificazioni dello statuto;	
	- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la	
	fusione e la scissione dell'associazione;	
	- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua	
	competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto.	
	Inoltre, l'assemblea:	
	- Approva le direttive rivolte al Consiglio di	
	amministrazione o da questo proposte;	
	- Adotta appositi atti deliberativi per l'organizzazione	
	e il funzionamento dell'associazione ETS;	
	- Deferisce questioni al Collegio dei Probiviri con la	
	maggioranza di un terzo dei soci presenti;	
	- Verifica l'attinenza e l'affinità, nei termini sopra	
	precisati, di ogni singola categoria a quella della	
	Maestranza di riferimento del gruppo;	
	- Verifica la rispondenza dei requisiti previsti dal	
	presente statuto in capo al soggetto che, non	
	pensionato in senso tecnico, abbia comunque svolto	
	l'attività della Maestranza ed in capo al soggetto che	

	abbia svolto più attività lavorative e/o professionali	
	e chiedi di far parte della Maestranza;	
	- fissa l'importo, le modalità di versamento ed i	
	termini della quota associativa annuale;	
	- approva eventuali regolamenti interni.	
	L'Assemblea è validamente costituita, in <i>prima convocazione</i> ,	
	con la presenza di almeno la metà delle "Maestranze"	
	associate, intendendosi per tali le associazioni che le	
	rappresentano, e delibera con il voto favorevole della	
	maggioranza delle "Maestranze" aventi diritto presenti, ,	
	intendendosi per tali le associazioni che le rappresentano,	
	in <i>seconda convocazione</i> con la presenza di almeno 1/3 (un	
	terzo) delle "Maestranze" associate e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza delle "Maestranze" aventi	
	diritto presenti.	
	Per <i>modificare lo Statuto o gli eventuali regolamenti</i>	
	<i>interni</i> occorrerà il voto favorevole dei due terzi delle	
	"Maestranze" associate, intendendosi per tali le	
	associazioni che le rappresentano, in prima convocazione ed	
	il voto favorevole della metà delle "Maestranze" associate,	
	intendendosi per tali le associazioni che le rappresentano,	
	in seconda convocazione.	
	Per deliberare lo <i>scioglimento dell'associazione</i> e la	
	devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) delle "Maestranze" associate,	

	intendendosi per tali le associazioni che le rappresentano.	
	ART. 8	
	(Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CDA) è composto	
	dal Presidente e da 4 (quattro) membri.	
	Il CDA elegge al suo interno 2 (due) Vice Presidenti ed il	
	Tesoriere.	
	Possono essere eletti membri del CDA soltanto le persone	
	fisiche che, all'interno della propria "Maestranza",	
	intendendosi per tale l'associazione che la rappresenta,	
	rivestano la carica di Capo Console o Vice Capo Console.	
	Relativamente ai requisiti soggettivi si applica l'art.2382	
	c.c.	
	Colui il quale viene eletto a componente del CDA, potrà	
	mantenere l'incarico in seno al comitato direttivo della	
	Maestranza, intendendosi per tale la associazione che la	
	rappresenti, di appartenenza, ma in tal caso il voto in	
	assemblea sarà espresso da uno dei due Vice Capo Console.	
	I membri del CDA durano in carica per un triennio. Essi	
	possono essere confermati, in analogia al disposto dell'art.	
	2343 c.c.	
	Il CDA che dovesse risultare dimissionario prima della	
	scadenza triennale del mandato resterà in carica per	
	l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo	
	Consiglio.	

	Il Consigliere che non partecipi ingiustificatamente per tre	
	volte, anche non consecutive, alle riunioni del CDA, sarà	
	deferito al Collegio dei Probiviri ai fini della	
	dichiarazione di decadenza della carica.	
	Il Consigliere venuto meno per qualsiasi motivo sarà	
	sostituito, con delibera consiliare, dal primo dei non	
	eletti che resterà in carica fino alla scadenza del	
	Consiglio.	
	La Maestranza di appartenenza del Consigliere subentrato	
	dovrà provvedere immediatamente ad eseguire le comunicazioni	
	relative a norma del presente Statuto.	
	Il Consigliere eletto, il quale non accetti immediatamente	
	l'incarico, se presente, od entro 3 (tre) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato	
	decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non	
	eletti.	
	Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia	
	della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel	
	Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre	
	alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del	
	terzo settore, a quali di essi è attribuita la	
	rappresentanza dell'associazione e precisando se	
	disgiuntamente o congiuntamente.	
	Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del	
	Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o	

	impedimento, ai due (2) Vice Presidenti alternativamente.	
	Trai 2 (due) Vice Presidenti avrà il potere di	
	rappresentanza colui il quale abbia conseguito il maggior	
	numero di preferenze alle ultime elezioni e, in caso di	
	parità di preferenze, il più anziano per età anagrafica.	
	Il potere di rappresentanza che precede è generale, pertanto	
	le limitazioni dello stesso non sono opponibili ai terzi se	
	non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova	
	che i terzi ne erano a conoscenza. Si applica l'art. 2475	
	ter.	
	Il CDA opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi	
	generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e	
	dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con	
	motivazione.	
	Rientra nella sfera di competenza del CDA tutto quanto non	
	sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva	
	dell'Assemblea o di altri organi associativi.	
	Il CDA ha l'obbligo di riunirsi almeno una volta ogni due	
	mesi ed è convocato dal Presidente del CDA o in sua assenza	
	o impedimento dai Vice Presidenti, mediante avviso diramato	
	almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la	
	riunione, recapitato al domicilio dei Consiglieri, ovvero	
	agli stessi comunicato a mezzo posta elettronica	
	all'indirizzo risultate dai libri sociali, e contenente	
	l'Ordine del Giorno.	

	In caso di urgenza può essere convocato con avviso	
	recapitato nei 2 (due) giorni precedenti a quelli della	
	riunione.	
	Delle riunioni del CDA e delle deliberazioni adottate dovrà	
	darsi atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e	
	dal Consigliere Segretario.	
	Tra gli altri, sono compiti del CDA:	
	- predisporre il Bilancio e le altre scritture contabili	
	della associazione;	
	- eseguire le deliberazioni e le direttive dell'Assemblea;	
	- predisporre i programmi e piani finanziari per il	
	conseguimento dell'oggetto e delle finalità di cui al	
	presente statuto;	
	- determinare l'entità della quota associativa annuale e	
	proporne l'approvazione da parte della assemblea;	
	- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la	
	previsione e la programmazione economica dell'esercizio;	
	- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati,	
	nei termini sopra divisati;	
	- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli	
	associati;	
	- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività	
	associative;	
	- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di	
	proprietà dell'associazione o ad essa affidati;	

	Il CDA è investito di tutti i poteri, nessuno escluso, per	
	la direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Associazione ETS.	
	L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando	
	è presente la maggioranza dei componenti.	
	Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte	
	a maggioranza dei presenti.	
	ART. 9	
	(Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario)	
	Il Presidente <i>rappresenta legalmente</i> l'associazione - nei	
	rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di	
	terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la	
	impegnano verso l'esterno.	
	Il presidente è <i>eletto</i> dall'Assemblea con le maggioranze di	
	cui all'art. 7.	
	Chiunque intenda candidarsi alla carica di presidente dovrà	
	attenersi alle disposizioni di cui al precedente art.8) e	
	del regolamento relativo dal momento della sua approvazione.	
	Può essere eletto Presidente del CDA solo un appartenente	
	alle Maestranze associate di cui all'art. 3 e che	
	all'interno della Maestranza di appartenenza rivesta la	
	carica di Capo Console o Vice Capo Console risultanti	
	dall'elenco comunicato dalla "Maestranza" associata	
	all'Unione Maestranze ETS. Il Presidente <i>dura in carica</i> 3	
	(tre) anni, quanto il CDA, e cessa per scadenza del mandato,	

	per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi	
	motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei	
	presenti.	
	Il Presidente eletto il quale non accetti immediatamente	
	l'incarico se presente, o entro 3 (tre) giorni dal	
	ricevimento della comunicazione se assente, sarà dichiarato	
	decaduto dalla carica e si dovrà procedere a nuove elezioni	
	che dovranno essere indette dal Consigliere più anziano in	
	carica entro 15 (quindici) giorni dalla mancata accettazione	
	e/o dalla rinuncia.	
	Il Presidente potrà essere rieletto per non più di due volte	
	consecutive. Questi potrà, eventualmente, essere rieletto	
	per un ulteriore mandato solamente dopo che vi sia stato un	
	intervallo di tempo, pari ad un mandato, durante il quale la	
	Presidenza sia stata assunta da altro soggetto.	
	Ciò non esclude che il Presidente uscente, al termine del	
	secondo mandato, possa mantenere la carica di Consigliere.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CDA, il	
	Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo	
	Presidente e dei nuovi Consiglieri.	
	Le elezioni del C.D.A. dovranno essere indette dal	
	Presidente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni	
	dalla cessazione dalla carica dei consiglieri uscenti.	
	In mancanza si applicano i principi di cui all'art.7).	
	Il candidato che perda il requisito legittimante	

	l'elettorato passivo entro la data di accettazione della	
	carica, dovrà rinunciare alla competizione elettorale; del	
	pari, chi perda tale requisito, in qualunque momento, dovrà	
	rinunciare alla propria carica, entro 15 (quindici) giorni	
	dalla data in cui la "Maestranza" di appartenenza,	
	intendendosi per tale la associazione che la rappresenta, ne	
	abbia dato comunicazione all'interessato nonché all'Unione	
	Maestranze ETS. Allorché il Consigliere, che si trovasse in	
	tali condizioni, non dovesse rinunciare alla propria carica,	
	nel termine predetto, verrà automaticamente dichiarato	
	decaduto dal CDA il quale, tempestivamente, ne darà	
	comunicazione alle associazioni che rappresentano le	
	"Maestranze" e provvederà a ratificare l'elezione del	
	successivo consigliere, nei termini di cui al relativo	
	regolamento.	
	Entro i 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per il	
	rinnovo del C.D.A., coloro i quali intendano concorrere alla	
	carica di Presidente dovranno depositare, anche in via	
	telematica, presso la Segreteria dell'Unione Maestranze la	
	propria lista elettorale composta da non più di 6 (sei)	
	candidati consiglieri.	
	Entro i 3 (tre) giorni successivi alla data di accettazione	
	della carica da parte di tutti i consiglieri eletti, il	
	C.D.A. provvede - autonomamente - alla distribuzione delle	
	cariche al suo interno.	

	Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CDA,	
	svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle	
	direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito	
	all'attività compiuta.	
	Per gli atti di straordinaria amministrazione il Presidente	
	dovrà preventivamente essere autorizzato dal CDA.	
	Il Presidente nei confronti delle Maestranze svolge le	
	funzioni di Capo Console dell'Unione Maestranze ETS.	
	I due Vice presidenti vengono nominati dal CDA e	
	sostituiscono ai sensi di quanto sopra previsto il	
	Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia	
	impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.	
	I Vice Presidenti nei confronti delle Maestranze svolgono	
	le funzioni di Vice Capo Console dell'Unione Maestranze ETS.	
	A loro compete, quindi, conoscere e presiedere le riunioni	
	organizzative delle rappresentanze delle "Maestranze"	
	associate, competenti per materia, per coordinare e statuire	
	l'insieme delle attività da svolgersi, coralmente ed in	
	coordinamento, dall'unione e dalle singole Maestranze.	
	In caso di contemporaneo impedimento sia del Presidente che	
	di entrambi i due Vice Presidenti, le funzioni verranno	
	assolte dal Consigliere che nel corso delle ultime	
	consultazioni elettorali ha conseguito il maggior numero di	
	voti.	
	Il CDA nomina uno dei suoi membri Consigliere Tesoriere.	

	Il Consigliere Tesoriere coordina e cura sia l'attività	
	contabile dell'associazione ETS che l'attività finanziaria e	
	patrimoniale.	
	Il Consigliere Tesoriere nei confronti delle Maestranze	
	svolge le funzioni di Console Tesoriere dell'Unione	
	Maestranze ETS.	
	Gli compete conoscere e presiedere le riunioni organizzative	
	dei Consoli Tesorieri delle Maestranze, per aggiornarli	
	sulle esigenze contabili dell'Associazione e per sorvegliare	
	che vengano osservati e rispettati gli obblighi.	
	Il CDA nomina, altresì, il Segretario, tra i membri dello	
	stesso CDA.	
	Il Consigliere Segretario coordina, organicamente,	
	l'attività amministrativa dell'Associazione e ne cura	
	personalmente la conservazione dell'archivio.	
	Il Segretario, inoltre, redige i verbali e li sottoscrive	
	unitamente al Presidente.	
	ART. 10	
	(Collegio dei Probiviri)	
	Il Collegio dei Probiviri (di seguito CDP) è composto da tre	
	membri effettivi e da due membri supplenti.	
	Il CDP è nominato al ricorrere dei requisiti previsti	
	dall'Assemblea.	
	I componenti del CDP non devono appartenere a nessuna	
	Maestranza.	

	Le sedute del CDP, regolarmente convocate dal Presidente,	
	sono valide allorquando sono presenti almeno tre membri	
	compreso il Presidente.	
	Il CDP decide inappellabilmente sull'esclusione di coloro	
	che vengono deferiti.	
	Il CDP è tenuto a rispondere ai quesiti posti entro 30	
	(trenta) giorni dalla loro ricezione.	
	In difetto le eventuali questioni verranno poste al vaglio	
	di un Collegio Arbitrale composto da tre saggi nominati	
	dall'Assemblea dell'Unione Maestranze ETS. Tali soggetti	
	dovranno obbligatoriamente essere esterni alle Maestranze	
	associate.	
	Il CDP decide, quale organo di appello, sui ricorsi esperiti	
	avverso le decisioni del CDA e dell'Assemblea, anche in	
	materia di sanzioni disciplinari.	
	Il Collegio decide, altresì, in ordine alle cause di	
	ineleggibilità o di decadenza dalla carica di Consigliere di	
	Amministrazione e di Presidente dell'Unione Maestranze ETS.	
	Ogni decisione del CDP è vincolante per ogni associato, per	
	il CDA e per l'Assemblea dell'Unione Maestranze ETS.	
	A tal fine, mediante la sottoscrizione del presente Statuto,	
	tutti i rappresentanti delle Maestranze devolvono al	
	Collegio piena autonomia e riconoscono valore vincolante ad	
	ogni sua decisione.	
	I componenti del CDP possono in qualsiasi momento procedere,	

	anche individualmente, ad <i>atti di ispezione e di controllo</i> ,	
	e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati	
	affari.	
	Il CDP può applicare le sanzioni disciplinari previste dallo	
	Statuto e dal regolamento, anche in via autonoma, all'esito	
	delle decisione sulle questioni deferite alla propria	
	valutazione.	
	Il CDP decide, quale Arbitro Compositore, su tutte le	
	controversie sorte tra appartenenti alle Maestranze	
	associate e tra questi e l'Unione Maestranze ETS.	
	Il CDP ha anche il compito di pronunciarsi	
	sull'interpretazione e sull'applicazione di quanto disposto	
	dagli articoli del presente Statuto.	
	ART. 11	
	(Collegio dei Revisori)	
	Il Collegio dei Revisori dei conti (di seguito CDR) è	
	composto da tre membri effettivi e due membri supplenti.	
	Il Collegio è eletto e nominato dall'Assemblea, dura in	
	carica per un triennio ed è sempre rieleggibile.	
	I componenti del CDR non possono essere soggetti interni	
	alle Maestranze associate e non devono aver mai fatto parte	
	del CDA dell'Unione Maestranze ETS.	
	I <i>componenti</i> del CDR, ai quali si applica l'art. 2399 del	
	Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di	

	soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I	
	predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	
	componenti. (considerando l'assetto dell'associazione questo	
	comma va rivisto)	
	Il CDR provvederà ad eleggere tra i suoi componenti	
	effettivi il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Le riunioni del CDR sono valide semprechè siano presenti il	
	Presidente o il Vice Presidente e due degli altri membri	
	effettivi o supplenti.	
	Se vengono meno due elementi dovrà essere convocata senza	
	indugio l'Assemblea per la loro sostituzione.	
	Il Revisore che non partecipi ingiustificatamente per tre	
	volte consecutive alle riunioni del CDR dovrà essere	
	deferito al CDP perchè ne dichiarino la decadenza dalla	
	carica.	
	Il CDR <i>vigila</i> sull' <i>adeguatezza</i> dell'assetto organizzativo	
	contabile e finanziario e sul suo concreto funzionamento.	
	Compito del Collegio è quello di eseguire il controllo di	
	tutta la gestione sociale (anche al fine di verificare la	
	legittimità della formazione delle deliberazioni adottate),	
	eseguendo almeno ogni trimestre la verifica della cassa e	
	della contabilità sociale.	
	Il CDR, inoltre, <i>attesta</i> che l'eventuale bilancio sociale	
	sia stato redatto in conformità alle linee guida	
	ministeriali.	

	Il Collegio ha diritto di accesso a qualunque documento	
	dell'Associazione ETS che comporti scelte o impegni aventi	
	refluenze finanziarie.	
	Il Collegio, partecipando entro il mese di Gennaio di ogni	
	anno alle riunioni del CDA in cui vengono predisposti il	
	bilancio sociale e i programmi finanziari per il	
	conseguimento dell'oggetto e delle finalità	
	dell'Associazione, ne assume carico senza l'espletamento di	
	alcuna formalità e, entro il termine di 15 (quindici) giorni	
	liberi precedenti la convocazione dell'Assemblea, può	
	redigere, ove lo ritenga utile, apposita relazione da	
	sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa.	
	Nel rispetto dei suddetti termini il Collegio si pronunzierà	
	pure sulla proposta di rideterminazione dell'entità delle	
	quote associative, nonché sulle proposte afferenti a	
	modificazioni del presente Statuto.	
	Il Collegio può richiedere al Presidente di convocare	
	l'Assemblea ove, nell'esercizio di controllo dell'azione	
	demandata, abbia a rilevare gravi e insanabili disfunzioni.	
	Per le altre osservazioni formulate nel corso delle	
	verifiche trimestrali e sull'azione di verifiche eseguite,	
	il Collegio ha l'obbligo di riferire nella relazione annuale	
	segnalando i provvedimenti correttivi delle anomalie	
	adottate dal CDA e da ciascuno dei consiglieri di	
	amministrazione in relazione alle peculiari cariche	

	rivestite.	
	Se il CDR non esercita il controllo contabile e se ricorrono	
	i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve	
	nominare un Revisore legale dei conti o una Società di	
	revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	ART.11 BIS	
	(Consulente Ecclesiastico)	
	Ferma restando la propria autonomia quale associazione	
	facente parte degli enti del terzo settore, l'Associazione,	
	nello svolgimento della propria attività riguardante la	
	"Processione dei Misteri", si avvale della assistenza e	
	dell'accompagnamento del Vescovo Diocesano, per il tramite	
	di un Consulente Ecclesiastico dal Vescovo medesimo nominato.	
	Il Vescovo Diocesano nominerà il Consulente Ecclesiastico	
	individuandolo nella terna di nominativi allo stesso	
	proposta dal Primo Vicariato Pastorale di Trapani.	
	Il Consulente Ecclesiastico nominato rimarrà in carica per	
	la durata di 3 (tre) anni dalla nomina. La sua sostituzione,	
	ove necessario, sarà di competenza del Vescovo Diocesano.	
	Per la prima volta, il Consulente Ecclesiastico sarà	
	nominato, entro 30 (trenta) giorni dalla adozione del	
	presente statuto, dal Vescovo Diocesano su richiesta del	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consulente Ecclesiastico non avrà diritto di voto in	
	nessuno degli organi dell'Unione Maestranze. Tuttavia, dovrà	

	essere consultato dai detti organi per acquisire il suo	
	parere, sia pure non vincolante, sugli argomenti riguardanti	
	valori etici collegati agli insegnamenti morali e sociali	
	del Vangelo proposti dalla Chiesa Cattolica.	
	Il Consulente Ecclesiastico dovrà:	
	- accompagnare il lavoro del Consiglio di	
	Amministrazione vigilando sulla promozione della "anima"	
	della Processione dei Misteri in coerenza con le linee guida	
	diocesane "Accompagnare la pietà popolare";	
	- curare la formazione religiosa dei Capoconsoli e dei	
	Consoli nel rispetto della fede e delle tradizioni trapanesi;	
	- promuovere l'unità all'interno dell'Unione	
	Maestranze all'oggetto di evitare il formarsi di	
	protagonismi ed antagonismi sul modo di organizzare la	
	Processione dei Misteri e le iniziative alla stessa	
	collegate;	
	- rappresentare il Vescovo, sia pure solamente con il	
	proprio parere non vincolante, nei momenti decisionali ed	
	organizzativi degli organi dell'Unione Maestranze	
	riguardanti la Processione dei Misteri;	
	- mantenere e curare rapporti di collaborazione	
	formativa ed operativa tra l'Unione Maestranze, la Curia	
	Vescovile, l'Ufficio Liturgico, i Parroci e le Parrocchie	
	di Trapani.	
	ART. 12	

	(Patrimonio)	
	Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali	
	ricavi, rendite, proventi, erogazioni ed altre entrate	
	comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle	
	attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio dell'Unione Maestranze ETS è costituito ed	
	incrementato:	
	- dalle quote già conferite dalle Maestranze associate quale	
	fondo permanente costitutivo;	
	- dal fondo cassa determinato dalle contribuzioni dovute	
	dalle singole Maestranze associate così come determinato dal	
	CDA;	
	- dalle attrezzature dell'Associazione;	
	- dalle dotazioni annuali del Comune;	
	- da eventuali contributi di Enti e privati cittadini.	
	- da eventuali donazioni e lasciti testamentari.	
	Spetta al CDA, con l'adozione di apposite delibere,	
	determinare assegnazioni finanziarie in esecuzione delle	
	direttive Assembleari.	
	Gli eventuali avanzi o disavanzi di gestione saranno	
	riportati sul bilancio dell'esercizio successivo.	
	In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il	
	patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo	
	dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del	

	Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa	
	destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo	
	settore (Maestranze)	
	ART. 13	
	(Divieto di distribuzione degli utili)	
	L'associazione ha il <i>divieto di distribuire</i> , anche in modo	
	<i>indiretto</i> , utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate, ai propri associati, amministratori ed	
	altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di	
	recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale	
	del rapporto associativo.	
	ART. 14	
	(Bilancio di esercizio)	
	L'associazione deve redigere il <i>bilancio di esercizio</i> annuale	
	e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.	
	L'esercizio finanziario si chiude al 31 (trentuno) Dicembre	
	di ogni anno.	
	Il bilancio sociale redatto secondo quanto previsto	
	dall'art.13 del D.Lgs. n.117/2017 e sue modifiche ed	
	integrazioni, nonché dei decreti, delle norme e da	
	qualsivoglia disposizione ad esso correlati.	
	Il bilancio sociale è <i>predisposto</i> dal CDA entro il mese di	
	gennaio di ogni anno e sottoposto all'approvazione dall'	
	Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura	
	dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e <i>depositato</i>	

	presso il Registro unico nazionale del terzo settore.	
	Almeno quindici giorni prima di quello fissato per	
	l'Assemblea il CDR può redigere,ove lo ritenga utile, la	
	propria relazione.	
	L'Associazione può impegnare esclusivamente i propri	
	interventi soltanto in presenza di risorse certe ed	
	esigibili a breve. Le direttive generali attinenti ai	
	programmi e piani finanziari per il conseguimento	
	dell'oggetto e delle finalità debbono contemplare il	
	rispetto delle tradizioni con l'esclusione di tutte quelle	
	innovazioni che siano il segno di ostentazione e sfarzo.	
	L'Associazione deve pubblicare i verbali assembleari,	
	unitamente agli allegati del bilancio sociale e delle	
	direttive generali, nel proprio sito internet e deve	
	trasmetterli alle pubbliche amministrazioni erogatrici di	
	<i>eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi</i> a qualsiasi	
	titolo attribuiti all'Associazione, in modo tale che venga	
	assicurata la massima trasparenza da parte dell'associazione.	
	L'Associazione deve redigere e depositare presso il Registro	
	unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio	
	sito internet il <i>bilancio sociale</i> .	
	ART. 16	
	(Libri)	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	- libro degli <i>associati</i> , tenuto a cura del CDA;	

	- libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche	
	i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	CDA;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA,	
	tenuto a cura dello stesso organo;	
	- i libri delle adunanze e delle deliberazioni del CDP e	
	del CDR, tenuti a cura degli stessi organi;	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri	
	associativi secondo le modalità stabilite in apposito	
	regolamento	
	ART. 17	
	(sanzioni disciplinari)	
	L'Assemblea dei soci con la maggioranza dei due terzi, in	
	prima istanza, ed il CDP, in seconda istanza, potranno	
	applicare in caso di violazioni delle norme statutarie e/o	
	regolamentari le sanzioni disciplinari. (chiarire se	
	l'incombenza sia congiunta od esclusiva del CDA)	
	Le sanzioni disciplinari sono le seguenti: richiamo,	
	ammonizione, pena pecuniaria, sospensione ed esclusione del	
	socio.	
	Un apposito regolamento da redigere a cura del CDA	
	dell'Associazione disciplinerà la materia nel dettaglio.	
	Detto regolamento dovrà essere necessariamente approvato	
	dall'Assemblea.	

	ART. 18	
	(Maestranze)	
	Quando una Maestranza non è più in grado di far fronte alla	
	cura del gruppo sacro e non può essere in regola con le	
	norme dello statuto, dovrà fare tempestiva comunicazione al	
	CDA dell'Associazione.	
	Ricevuta la comunicazione il Presidente sarà tenuto ad	
	avviare le consultazioni del caso.	
	Qualora i componenti protempore, palesino la loro	
	disponibilità a proseguire la gestione, il CDA autorizzerà	
	detti soggetti in deroga al disposto dell'art. 3.	
	La predetta autorizzazione verrà meno quando la Maestranza	
	associata non sarà più in grado di operare in modo efficace.	
	Qualora, dall'esito delle consultazioni, il Presidente	
	dovesse riscontrare l'impossibilità della Maestranza di	
	concorrere a gestire il Gruppo e qualora anche i soggetti	
	interpellati non volessero subentrare la Maestranza sarà	
	esclusa.	
	ART. 19	
	(i Soci Onorari)	
	L'Assemblea, su proposta del CDA, potrà nominare "Soci	
	Onorari" determinate persone, che si siano rese	
	particolarmente benemerite per l'Associazione.	
	I Presidenti uscenti potranno essere, eventualmente,	
	nominati "Soci Onorari" solamente con la sopracitata	

procedura e non in modo automatico.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente
Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle
deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal <i>Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117</i>
(Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal
<i>Codice civile.</i>

F.to: Figuccio Antonino

Francesco Di Natale Notaio

[illegible]